

## REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA, ITTICA ED ECOLOGICA

### Art. 1

#### Finalità

1. La Provincia al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo della funzione del volontariato per la salvaguardia del patrimonio ambientale, promuove l'informazione sulla legislazione vigente per prevenire le violazioni ed esercita il coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie-Ittiche-Ecologiche.
2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto ed ai sensi dell'art. 30 L.R. 11/03, dell'art. 3 L.R. 29/92 e del relativo regolamento di Attuazione, dell'art. 27, comma 7 L. 157/92 e degli artt. 36, 37 e 38 della L.R. 7/95.

### Art. 2

#### Compiti del Servizio di vigilanza volontaria venatoria-ittica-ecologica

1. Le Guardie Giurate Volontarie nominate su richiesta delle associazioni venatorie, piscatorie e ambientaliste, nonché su richiesta degli Enti Locali interessati attuano i programmi di vigilanza predisposti dall'organizzazione di appartenenza e collaborano con gli Enti ed organismi pubblici competenti.
2. La Provincia coordina con proprie direttive l'attività delle Guardie Giurate Volontarie operanti sul territorio provinciale, ad esclusione delle Guardie Volontarie Venatorie operanti nelle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie, ed a tal fine può stipulare specifiche convenzioni con le associazioni alle quali appartengono le Guardie Giurate Volontarie.
3. Le Guardie Giurate Volontarie nel corso della propria attività possono espletare le funzioni descritte nell'art. 2 della L.R. 29/92, nell'art. 28 della L. 157/92, negli artt. 36,37 e 38 della L.R. 7/95, nell'art. 30 L.R. 11/03 nei limiti delle competenze loro attribuite dal decreto di nomina rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 163, 3 comma D. Lgs. 112/98.

### Art. 3

#### Coordinamento delle Guardie Volontarie.

1. Le Guardie Volontarie venatorie-ittiche-ecologiche legalmente riconosciute ed operanti sul territorio provinciale, sono organizzate nei seguenti gruppi specialistici finalizzati all'assolvimento delle funzioni di cui al precedente art. 2:
  - 1.1 Guardie ecologiche volontarie comprendenti:
    - a) le guardie ecologiche volontarie reclutate ai sensi dell'art. 4 L.R. 29/92 e relativo regolamento di attuazione;
    - b) quelle di cui all'art. 10 L.R. 29/92;
    - c) quelle di cui all'art. 12 L.R. 29/92 che abbiano superato il test previsto nello stesso articolo;
  - 1.2 Guardie venatorie volontarie di cui all'art. 36 L.R. 7/95 e quelle che non hanno superato o non si sono sottoposte al test previsto dall'art. 12 L.R. 29/92;

- 1.3 Guardie ittiche volontarie di cui all'art. 30 L.R. 11/03. e quelle che non hanno superato o non si sono sottoposte al test previsto dall'art. 12 L.R. 29/92;
2. Le attività dei predetti gruppi di Guardie Giurate Volontarie sono coordinate dal Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione.
  3. Il Dirigente del competente Settore approva entro il 31 gennaio di ogni anno il programma delle attività proposto dalle singole associazioni entro il 31 dicembre.
  4. Il suddetto programma deve contenere:
    - a) i nominativi delle Guardie Volontarie, loro specializzazione, indirizzo e recapito telefonico, copia del decreto provinciale di nomina o rinnovo a Guardie Giurate Volontarie;
    - b) il numero delle giornate e il presumibile orario in cui le Guardie Giurate Volontarie intendono svolgere il proprio volontariato nell'ambito di tale programma.
  5. Dopo l'approvazione del programma da parte del Dirigente del competente Settore lo stesso, su proposta del Servizio di Polizia Provinciale, sentiti i responsabili nominati dalle associazioni e in relazione alle disponibilità segnalate ed alla specializzazione di ciascuna guardia volontaria, dispone con propria determinazione il piano di impiego operativo.
  6. Ogni Guardia Giurata Volontaria deve annualmente prestare almeno n. 5 servizi coordinati dalla Provincia (salva possibilità di deroga per gravi e documentati impedimenti personali).
  7. I servizi svolti dalle Guardie Giurate Volontarie per conto delle rispettive associazioni di appartenenza saranno coordinati direttamente da queste ultime concordandoli con il Comandante del Corpo della Polizia provinciale.
  8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Guardie Giurate Volontarie operanti all'interno delle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie.

#### Art. 4

#### Registro personale delle attività di servizio

1. Per consentire la verifica dell'attuazione dei piani d'impiego del coordinamento provinciale ciascuna Guardia Giurata Volontaria dovrà tenere aggiornato il "registro personale di vigilanza" contenente i seguenti dati:
  - a) data e tempo impiegato nel servizio (esclusivamente il tempo necessario per l'attività, a partire dall'arrivo nella zona da sorvegliare fino al suo abbandono);
  - b) percorsi (principali tratti stradali di andata e ritorno, nonché quelli percorsi durante il servizio, tipo di locomozione usato);
  - c) zona di controllo (dettaglio della zona o superfici controllate o sorvegliate);
  - d) misure generali di prevenzione ed accertamento (tipo e numero delle misure adottate ed in particolare i verbali di accertamento e riferimento redatti precisando le norme giuridiche trasgredite);
  - e) altre indicazioni (eventuali incarichi particolari ricevuti ed i risultati dei relativi controlli o altre osservazioni dello stato dei luoghi e/o delle cose).
2. I registri devono essere presentati alla Provincia ogni anno e comunque tre mesi prima del rinnovo del decreto provinciale per i controlli necessari a verificare l'attività svolta.
3. Il registro sarà predisposto a cura della Provincia.
4. Il personale del Servizio di Polizia Provinciale può prendere visione in ogni momento del registro personale della Guardia Giurata Volontaria, quando questa è in servizio.

5. Ogni Guardia Giurata Volontaria, comprese le Guardie Giurate Volontarie operanti all'interno delle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie, ha il dovere di:
  - a) redigere il verbale di accertamento ove previsto dalla legge su moduli prestampati in almeno triplice copia delle quali una va rilasciata al trasgressore, se presente al momento dell'accertamento, ovvero inoltrata entro 48 ore agli Enti competenti per la notifica, una va consegnata alla Provincia ed una resta al verbalizzante;
  - b) redigere il verbale di riferimento in almeno duplice copia da consegnare entro 48 ore alla Provincia o all'Ente competente all'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative e relazionare, anche alla Provincia, su fatti aventi rilevanza penale accertati nel corso del servizio;
  - c) svolgere l'attività di vigilanza con prudenza, diligenza e perizia, nonché con assoluto rispetto delle norme vigenti e della dignità dei cittadini controllati nell'ambito del distretto assegnatogli.

#### Art. 5

#### Attività individuali, responsabilità delle Guardie Giurate Volontarie e contrassegni di identificazione

1. Ogni Guardia Giurata Volontaria, in virtù del decreto *provinciale* rilasciatogli può svolgere, in caso di eccezionalità e urgenza, le attività e funzioni descritte nel precedente art. 2 anche di propria iniziativa informando il Comando di Polizia provinciale.
2. La Guardia Giurata Volontaria è in ogni caso responsabile civilmente e penalmente per comportamenti illeciti tenuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Alle Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.1 del precedente art. 3 è vietato l'esercizio venatorio su tutto il territorio provinciale.
4. Alle Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.2 del precedente art. 3, comprese quelle che operano all'interno delle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie, è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza. Ad esse inoltre è vietato, durante il servizio, portare armi e munizioni da caccia.
5. Alle Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.3 del precedente art. 3 è vietata l'attività piscatoria nelle giornate in cui esercitano le funzioni di guardia giurata.
6. Ogni Guardia Giurata Volontaria nell'espletamento del servizio deve fregiarsi, in modo visibile, dell'apposito distintivo di cui all'allegato 2 del regolamento di attuazione L.R. 29/92 recante anche l'indicazione del Distretto (Comune/i) di servizio, nonché portare sempre con sé ed esibire la tessera di riconoscimento di cui all'allegato 2 del citato regolamento ed il decreto provinciale di nomina.
7. La Guardia Giurata Volontaria può inoltre fregiarsi del distintivo dell'Associazione di appartenenza, ma non può indossare abbigliamento uguale a quello utilizzato da Agenti della Vigilanza Provinciale o altri Corpi di Polizia o vigilanza o comunque tale da poter essere confuso con quello di tale personale.
8. L'espletamento del Servizio di vigilanza volontaria ha carattere gratuito e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro con la Provincia.

#### Art. 6

#### Competenze della Provincia

1. Sono attribuite alla Provincia le seguenti competenze:
  - a) la formazione dell'elenco di tutte le Guardie Giurate Volontarie in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento distinte per gruppi ai sensi dell'art. 3, completando con tutti i dati ritenuti necessari e tenerlo sempre aggiornato;
  - b) la nomina delle guardie volontarie ecologiche di cui al gruppo 1.1 art. 3, che possono comunque svolgere la propria attività di vigilanza solo se in possesso del decreto provinciale soggetto a rinnovo annuale; la nomina è disposta a favore di chi abbia superato il test di cui all'art 12 e i corsi di cui all'art. 9 L.R. 29/92 e dal regolamento di attuazione della medesima legge. Il relativo provvedimento:
    - definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad adempiere in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 2 della stessa L.R. 29/92;
    - elenca le norme che prevedono sanzioni amministrative per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lett. c) comma 2 dell'art. 2 L. R. 29/92;
  - c) rilascia e rinnova i decreti di guardia ittica ai sensi della L. R. n. 11/03, di guardia venatoria ai sensi della L. n. 157/92 e della L. R. n. 7/95;
  - d) redige i programmi per lo svolgimento delle attività delle Guardie Giurate Volontarie da effettuarsi sotto il coordinamento della Provincia, nel rispetto della normativa vigente al riguardo e, all'occorrenza, d'intesa con gli Enti Pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e con le associazioni venatorie, piscatorie e ambientaliste;
  - e) segnala ai responsabili delle Guardie Giurate Volontarie nominati dalle associazioni ogni notizia utile al fine di facilitare l'organizzazione delle vigilanza volontaria, coordinata dalla Provincia;
  - f) organizza corsi di formazione, di aggiornamento, sulla base delle disposizioni di legge appositamente previste per le guardie ecologiche (L.R.29/92 e relativo regolamento di attuazione), guardie venatorie (L.R. 7/95) e guardie ittiche (L.R. 11/03);
  - g) trasmette alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con l'indicazione delle spese sostenute;
2. Per le attività svolte dalle Guardie Giurate Volontarie e coordinate dalla Provincia, facenti parte del gruppo 1.1 del precedente art. 3, la Provincia, ai sensi delle disposizioni riportate nella L. R. 29/92:
  - a) stipula contratti di assicurazioni contro gli infortuni e sulle responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati nello svolgimento dell'incarico affidato alle Guardie Giurate Volontarie;
  - b) assicura l'assistenza legale gratuita in relazione alle attività di servizio prestata, ad eccezione del caso in cui sia riscontrabile nell'attività delle Guardie Giurate Volontarie dolo o colpa grave;
  - c) mette a disposizione delle stesse, per servizi particolari, mezzi e attrezzature semplici idonee allo scopo nei limiti degli appositi capitoli di bilancio;
  - d) Gli agenti dipendenti possono, in caso di necessità, trasportare le Guardie Giurate Volontarie con le auto a loro disposizione assegnate dall'Amministrazione Provinciale;
  - e) assegna ad ogni associazione un contributo commisurato alle ore di servizio complessivamente effettuate dai propri iscritti.

3. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma sono disposti anche a favore delle Guardie Giurate Volontarie di cui ai gruppi 1.2 e 1.3 del precedente art. 3 in relazione agli stanziamenti assegnati dalla Regione Marche o mediante utilizzo di fondi di bilancio della stessa Provincia.

#### Art. 7

#### Modalità per il rilascio e il rinnovo dei decreti delle Guardie Giurate Volontarie.

1. Ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decr. Legisl. n. 112/98 e dell'art. 138 del R. D. n. 773/31, la Provincia rilascia e rinnova i decreti di guardia venatoria, ittica ed ecologica.
2. La nomina è sottoposta alla prestazione di giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 231 del Decr. Legisl. n. 51 del 19/02/98. A tal fine le associazioni di appartenenza devono presentare alla Provincia domanda in bollo (Euro 10,33), sottoscritta anche dall'interessato, corredata dai seguenti documenti:
  - a) autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante:
    - > la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
    - > di avere raggiunto la maggiore età e di avere adempiuto agli obblighi di leva;
    - > sapere leggere e scrivere;
    - > di non aver subito i ricoveri di cui alla L. 10/05/1978 n. 180;
    - > non aver riportato condanna penale definitiva per delitto o per contravvenzione in materia venatoria, ittica ed ecologica;
    - > non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico per delitto o per contravvenzione in materia venatoria, ittica ed ecologica;
    - > di essere persona di ottima condotta politica e morale;
    - > essere munito della carta d'identità o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 445/2000;
    - > di aver frequentato con esito positivo il corso di formazione per guardia giurata volontaria;
  - b) n. 2 foto (di cui una legalizzata ai sensi dell'art. 34 del T. U. 445/2000);
  - c) in caso di primo rilascio del decreto, attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia a seguito dell'esito positivo del corso di qualificazione organizzato dalla stessa;
  - d) in caso di rinnovo del decreto, attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia ogni 2 anni o dalle associazioni venatorie, ittiche, ambientaliste;
  - e) n. 1 marca da bollo (Euro 10,33) da applicare sul decreto.
  - f) Decreto scaduto (Libretto) (solo per rinnovo).

#### Art. 8

#### Corsi di qualificazione ed aggiornamento

1. La Provincia organizza e gestisce corsi di formazione ed aggiornamento, per i propri agenti ittici, venatori ed ecologici e per le Guardie Giurate Volontarie da assegnare al servizio di vigilanza o autorizza le associazioni piscatorie, venatorie ed ambientaliste ad organizzare tali corsi.
2. L'associazione interessata dovrà comunicare alla Provincia, Ufficio caccia e pesca, un programma che illustri le modalità di svolgimento del corso al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
3. Detti corsi debbono essere effettuati in giorni ed in orari che rendano possibile la frequenza.
4. Le materie dei corsi sono relative alla funzioni che dovranno essere espletate.
5. La durata dei corsi di formazione e di aggiornamento sarà stabilita con determinazione dirigenziale.
6. E' obbligatoria la presenza ad almeno i due terzi delle lezioni.
7. Al termine del corso di formazione e di aggiornamento dovranno sostenere un esame finale solo i partecipanti che aspirano ad ottenere la nomina di Guardia Giurata Volontaria.
8. Coloro che non hanno provveduto al rinnovo del decreto da più di due anni e che intendano rinnovarlo dovranno partecipare al corso di aggiornamento senza l'obbligo di sostenere l'esame finale.
9. Coloro che non hanno provveduto al rinnovo del decreto per un periodo di tempo superiore a dieci anni e che intendono rinnovarlo dovranno partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma precedente, sostenendo l'esame finale;
10. La Commissione sarà composta ai sensi:
  - a. dell'art. 9 L.R. 29/92 per le Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.1 dell'art 3;
  - b. dell'art. 37 della L.R. n. 7/95 per le Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.2 dell'art. 3;
  - c. della relativa Delibera annuale della Giunta Regionale in materia piscatoria per le Guardie Giurate Volontarie di cui al gruppo 1.3 dell'art. 3;
11. Ai corsi di formazione per nuove Guardie Giurate Volontarie possono essere ammessi solo coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore.

#### Art. 9

#### Guardie Giurate Volontarie in attività

1. Le Guardie Giurate Volontarie nominate ai sensi delle leggi vigenti che prestano la propria attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al precedente art. 8 riservati per ogni specializzazione (venatoria, ittica, ecologica), da tenersi a cura della Provincia o su iniziativa delle singole associazioni venatorie, ittiche o ambientaliste. In quest'ultima ipotesi l'associazione interessata è tenuta a rispettare le disposizioni contenute in questo regolamento e ad ottenere apposita autorizzazione dalla Provincia.

#### Art. 10

#### Idoneità professionale

1. Gli aspiranti a Guardie Giurate Volontarie di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'art.3 del presente regolamento, possono dimostrare la loro idoneità ad esercitare detta qualifica

superando l'apposito esame finale successivo alla frequenza dei corsi di qualificazione.

2. Per tutte le Guardie Giurate Volontarie, comprese le guardie operanti all'interno delle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie, vige comunque l'obbligo, ai fini del rinnovo del decreto, di partecipare ad almeno i 2/3 del numero delle lezioni dei corsi di qualificazione e aggiornamento indetti ogni due anni dalla Provincia o dalle associazioni venatorie, ittiche o ambientaliste ai sensi delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi di riferimento.

#### Art. 11

##### Sospensione e revoca dell'incarico di Guardia Giurata Volontaria.

1. La Provincia dispone la sospensione, per almeno un anno del decreto di Guardia Giurata Volontaria per:
  - irregolarità particolarmente gravi nello svolgimento dell'attività di servizio;
  - persistente accertata inattività;
  - pendenza a proprio carico di procedimento penale per delitto o contravvenzione in materia venatoria, ittica ed ecologica fino al giorno in cui venga comunicata alla Provincia, mediante idonea documentazione, l'archiviazione o la sentenza di assoluzione.
2. La Provincia dispone la revoca del decreto di Guardia Giurata Volontaria per:
  - accertata grave irregolarità anche dopo il provvedimento di sospensione;
  - provvedimento giudiziale di condanna definitiva per delitto o per contravvenzione in materia venatoria, ittica ed ecologica.

#### Art. 12

##### Norma transitoria e finale

- 1) Alla data di esecutività di questo regolamento si ritengono revocate le disposizioni contenute nel disciplinare per il coordinamento per le Guardie Giurate Volontarie approvato dal Consiglio Provinciale in data 21/10/1997 n. 55.
- 2) Al posto dell'attuale registro personale delle attività di servizio di cui all'art. 4, relativo ai servizi prestati dai volontari, l'Amministrazione provinciale redigerà un apposito stampato (mensile) più semplice e chiaro, senza la necessità dell'apposizione della controfirma della Guardia Provinciale.